

Sentenza: 11/05/2010 n.232

Materia: commercio

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale.

Limiti violati: articolo 117 Cost., secondo comma, lettera e)

Ricorrente: Giudice di pace di Genova

Oggetto: articolo 113, comma 2, della legge della Regione Liguria 2 gennaio 2007, n.1 (Testo unico in materia di commercio), come sostituito dall'articolo 27 della legge della regione Liguria 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007).

Esito: illegittimità costituzionale dell'articolo 113, comma 2, della legge della Regione Liguria 2 gennaio 2007, n.1 (Testo unico in materia di commercio), come sostituito dall'articolo 27 della legge della regione Liguria 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007).

Estensore nota: Maria Cristina Mangieri

Il rimettente solleva la questione di legittimità costituzionale della norma in oggetto, (nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza dirigenziale del Comune di Genova, da parte della società cooperativa Liguria s.c.c.), nella parte in cui prevede che “Non possono essere effettuate vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi”.

La norma viene censurata in quanto prevede una disciplina difforme da quella statale dettata dall'articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 248 del 2006 che stabilisce, da una parte, che vanno rimossi i divieti ad effettuare vendite promozionali, e, dall'altra, che tali divieti possono operare soltanto nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione, ma limitatamente a quei prodotti sottoposti ai saldi di fine stagione.

Secondo la Corte Costituzionale il ricorso è fondato e la difformità della norma regionale con la norma nazionale riguarderebbe appunto l'aver previsto un divieto di vendita promozionale nel periodo antecedente i saldi di fine stagione, indistintamente per tutti i prodotti, stagionali e non, anziché limitatamente per quei prodotti sottoposti ai saldi di fine stagione, come prevede la legge dello Stato.

La Corte richiama, al fine di individuare il limite costituzionale violato, i principi contenuti nella propria sentenza 45 del 2010 e ribadisce che nella nozione di “tutela della concorrenza” di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) Cost., devono essere ricomprese: a) le misure antitrust (i comportamenti delle imprese che incidono sull'assetto concorrenziale); b) le misure volte a assicurare la concorrenza nel mercato (le misure legislative volte ad aprire un mercato, eliminando barriere all'entrata ed eliminando vincoli alla capacità imprenditoriale delle imprese); c) gli interventi miranti a garantire la

concorrenza per il mercato (le disposizioni legislative che assicurano procedure concorsuali di garanzia, mediante la strutturazione delle procedure).

La Corte chiarisce inoltre, rispetto al fine di tutela e promozione della concorrenza perseguita dalle previsioni di liberalizzazione del commercio di cui all'articolo 3 della legge 248/2006, che "l'attribuzione delle misure (a tutela della concorrenza) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, comporta, sia l'inderogabilità delle disposizioni nelle quali si esprime, sia che queste legittimamente incidono, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse sono proprie, sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano, e che inoltre occorre accertare, se la disposizione sia veramente strumentale ad eliminare limiti e barriere all'accesso al mercato ed alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale.

La Corte conclude pertanto con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme in oggetto, perché il legislatore regionale, estendendo il divieto di vendite promozionali in un periodo precedente alle vendite di fine stagione o saldi, alla generalità dei prodotti merceologici, ha invaso la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.